



Numero di protocollo : AMM18/03/19.034774E



CSM Roma, 13/03/2019
A - 13590/2019

Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, Legge 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF), con sede in Roma alla Piazza S. Bernardo, 106

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il CSM, il CNF e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerato l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie»;

visto l'articolo 3 del suddetto protocollo d'intesa, che raccomanda che ai fini della struttura degli albi, si prendano a riferimento l'elenco delle professioni sanitarie riconosciute e vigilate dal Ministero della salute, tenendo conto anche della loro specifica collocazione in tali professioni ed estendendo l'applicazione delle medesime previsioni anche a profili tecnico-scientifici operanti per la tutela della salute umana e dell'ambiente;

considerati gli articoli 5 e 14 dello stesso protocollo, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dalla FNCF di stipulare apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche dei professionisti Chimici e Fisici che operano in campo sanitario e tecnico per la tutela della salute umana, dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo

1. Attraverso il presente accordo, la FNCF concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e delle caratteristiche specifiche delle professioni dei Chimici e Fisici
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per le professioni dei Chimici e dei Fisici, l'art. 4 del suddetto protocollo. Gli artt. 3, 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

Articolo II – Sezioni degli albi riservate ai chimici e ai fisici

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata ai Chimici e una sezione riservata ai Fisici.

Articolo III – Valutazione della speciale competenza del Chimico e del Fisico

1. Ai fini dell'iscrizione alle sezione degli albi riservata ai chimici e ai fisici, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.

2. La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall’esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un’adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell’allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all’albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
 - a) nel possesso della laurea magistrale e triennale in scienze chimiche o fisiche o di una laurea equipollente ai fini dell’iscrizione all’albo professionale;
 - b) nell’esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni; per la professione di Chimico, il periodo decennale si computa a partire dal conseguimento del titolo abilitante, ferma la necessità di verificare l’effettività dell’esercizio; fino a quando saranno trascorsi 10 anni dall’introduzione, secondo le previsioni della normativa vigente, di un apposito esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Fisico, per quest’ultima il periodo decennale verrà valutato in base agli elementi risultanti dal curriculum professionale e formativo, nel quale il candidato avrà cura di evidenziare le informazioni specifiche che dimostrino l’effettivo esercizio della professione e la durata del medesimo che dovrà essere pari ad almeno 10 anni;
 - c) nell’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
 - d) nel regolare adempimento degli obblighi di formazione professionale continua.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
 - a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito di formazione professionale continua, nonché le eventuali attività di docenza;
 - b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese, enti, istituzioni ecc.);
 - c) nell’eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni;
 - d) nell’eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista;
 - e) nell’eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
 - f) nell’eventuale possesso di un’attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.

7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria. In tale ottica, al fine di agevolare il magistrato nella scelta dell'esperto dotato delle competenze più adeguate alle questioni del singolo procedimento nel quale è chiamato a operare, è opportuno dare rilievo alle specifiche competenze acquisite dal Chimico o Fisico nelle aree professionali di cui all'art. IV, commi 4 e 5.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 7 del Protocollo, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini territorialmente competenti, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione del chimico ed agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione del fisico, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
 - a) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della professione;
 - b) curriculum formativo (titoli post laurea: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi di formazione professionale continua e altre attività di formazione; docenze);

- c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
 - d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
 - f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
 - g) numero e data di iscrizione all'elenco dei CTU e/o dei Periti per i consulenti che sono già inseriti;
 - h) eventuali competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell'art. 8 della legge n. 24/2017;
 - i) eventuali conoscenze del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
 - j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. *b)*, *c)*, *d)*, *g)*, il candidato può altresì indicare l'area professionale rilevante tra quelle di cui ai successivi commi 4 e 5. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.
4. Le aree professionali di cui al comma 3, relativamente ai chimici, si distinguono convenzionalmente in:
- a. chimica pura, analitica ed applicata;
 - b. chimica industriale;
 - c. farmacologia e cosmetologia;
 - d. tossicologia, analisi delle sostanze droganti/dopanti naturali e sintetiche;
 - e. industria;
 - f. merceologia;
 - g. enologia;
 - h. alimenti per uso umano e zootecnico – sicurezza alimentare;
 - i. agroalimentare e vegetale;
 - j. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita;
 - k. ambiente – prevenzione, protezione, bonifiche e risanamento;
 - l. rischio chimico;
 - m. classificazione e valutazione di sostanze chimiche, preparati ed articoli e loro impatto sulla salute e sull'ambiente;
 - n. incidenti rilevanti;
 - o. processi produttivi ed impianti industriali;

- p. impianti chimici;
- q. analisi chimico-fisico-biologiche su qualunque matrice;
- r. misura ed analisi degli agenti fisici, chimici e biologici;
- s. marcatura CE di prodotto e di macchinari;
- t. corrosione;
- u. indagini e analisi relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali;
- v. acustica;
- w. elettromagnetismo;
- x. radiazioni e radioprotezione;
- y. emissioni in atmosfera;
- z. gestione rifiuti;
- aa. gas naturali, gas tossici e radon;
- bb. amianto e sostanze cancerogene;
- cc. prevenzione incendi ed atmosfere esplosive;
- dd. servizio idrico integrato, inquinamento delle acque, depurazione acque;
- ee. energia;
- ff. balistica e indagini criminologiche;
- gg. analisi di esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce;
- hh. metrologia e modellistica;
- ii. fertilizzanti ed insetticidi;
- jj. archeometria;
- kk. cristallografia;
- ll. classificazione e trasporto merci pericolose;

5. Le aree professionali di cui al comma 3, relativamente ai fisici, si distinguono convenzionalmente in:

- a. elettronica;
- b. fisica nucleare;
- c. acustica;
- d. fisica medica;
- e. metrologia e modellistica;
- f. radiazioni e radioprotezione;
- g. meteorologia;
- h. elettromagnetismo;
- i. optometria;
- j. astrofisica;
- k. geofisica;
- l. energia
- m. archeometria;
- n. cristallografia;

6. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

Articolo V – Software informatico.

1. La FNCF, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

Articolo VI – Disposizioni di coordinamento

1. La FNCF si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione degli Ordini territoriali dei Chimici e dei Fisici ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento *ab origine* o *in itinere* anche dell'Ordine territoriale dei Chimici e dei Fisici
2. La FNCF si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

Roma, 12 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense

Avv. Andrea Mascherin

La Presidente della Federazione
Nazionale degli Ordini

dei Chimici e dei Fisici

Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura

Avv. David Ermini